Oscuramento disposto
Numero registro generale 21401/2024
Numero sezionale 3871/2026
Numero di raccolta generale 29658/2026
Data pubblicazione 19/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere
RITA ELVIRA A. RUSSO	Consigliere Rel.
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:
FILIAZIONE MINORI
Ud.30/10/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21401/2024 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] rappresentati e difesi dagli avvocati [redacted]

-Controricorrenti ricorrenti incidentali-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 618/2024 depositata il 13/06/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2026 dal Consigliere Rita Russo.

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale, conseguenze di legge Uditi per il ricorrente l'Avv. [redacted] e per i controricorrenti incidentali l'Avv. [redacted] che hanno insistito nei rispettivi atti.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, in proprio e come erede della madre [redacted] ha chiamato in giudizio, con atto di citazione notificato il 16 giugno 2017, gli eredi di [redacted] nei cui confronti aveva in precedenza ottenuto sentenza di riconoscimento dello status di figlio nato fuori dal matrimonio, per ottenere, *iure hereditatis,* il rimborso delle spese per il suo mantenimento, già sostenute dalla madre, e il risarcimento dei danni non patrimoniali subìti personalmente a causa del disinteresse paterno. Ha dedotto di essere nato nel 1950 da rapporti sessuali imposti alla madre, figlia di una famiglia contadina alle dipendenze del [redacted] sotto minaccia di licenziamento; che la madre, da sola, si è fatta carico del suo mantenimento e cura; che il [redacted] coniugato all'epoca del concepimento, non lo ha riconosciuto né contribuito al suo mantenimento; che solo dopo un lungo iter giudiziario, la paternità è stata accertata e la relativa sentenza è divenuta definitiva il 24 maggio 2014, a seguito della sentenza Corte di Cassazione n. 11227/2014; che la madre è deceduta in data 16 novembre 2014.

Il Tribunale ha respinto la domanda, rilevando che l'attore è nato in data 1 marzo 1950, epoca antecedente la legge n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, in cui era vietato il riconoscimento dei figli cd. adulterini da parte del genitore unito in matrimonio con altra persona; ai figli non riconoscibili l'art. 279 c.c. attribuiva una tutela di carattere meramente alimentare, a certe condizioni, mentre con l'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, l'art.232 c.c. ha consentito anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore di agire per

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

la dichiarazione giudiziale di paternità, ma solo per il periodo successivo al 1975. Pertanto, poiché l'attore, nato nel 1950, aveva raggiunto l'indipendenza economica nel 1971, non aveva diritto, secondo il Tribunale, a ottenere il rimborso delle spese sostenute dalla madre per il suo mantenimento né il risarcimento del danno endofamiliare.

La Corte d'appello, adita dall'odierno ricorrente, ha ritenuto non conforme ai precetti costituzionali l'affermazione che i figli adulterini avessero diritto al mantenimento soltanto dal 1975 in poi; ha rilevato che il diritto della madre al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento non può ritenersi prescritto poiché il relativo *dies a quo* è da individuarsi nel momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione; ha tuttavia ritenuto che il diritto fosse stato sostanzialmente rinunciato dalla madre dell'attore perché ella non ha mai avanzato alcuna pretesa nei confronti del padre del bambino e che è prescritto invece il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale preteso dall'attore poiché il relativo termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'illecito viene percepito o può essere percepito e che il ricorrente ha avuto contezza di essere stato abbandonato dal padre già in giovane età.

[redacted] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; gli eredi di [redacted] si sono difesi con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata trattata alla udienza camerale del 5 novembre 2025. In data 13 gennaio 2026 il Collegio si è riconvocato e in esito ha rimesso la causa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 15 gennaio 2026.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Le

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

parti hanno depositato ulteriori memorie. Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2026 i Procuratore generale e i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità della sentenza per motivazione fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in particolare per violazione degli artt. 111 cost., 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att.. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello, pur riconoscendo l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui aveva negato (sia la sussistenza del diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla madre fatto valere *iure hereditatis* dal figlio, sia il diritto del figlio ad ottenere il risarcimento del danno sofferto per la deprivazione della figura paterna, e pur richiamando espressamente il principio secondo cui lo status di figlio «naturale» costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale stato (risarcitori e di rimborso), riteneva, da un lato, l'azione di regresso tacitamente rinunciata dalla madre, per avere la stessa trascurato di esercitare il suo diritto per tutta la sua vita e, dall'altro, l'azione di risarcimento del danno da illecito endofamiliare prescritta, per avere l'appellante agito solo nel 2017, sebbene fosse stato in grado di percepire l'illecito già in età scolare e comunque con l'entrata in vigore della legge n. 151/1975.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazione di quelle norme di diritto (in specie, artt. 252, 261, 273 e 279 c.c.) che nel periodo anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975 impedivano il riconoscimento del «figlio adulterino» e non consentivano di esercitare il diritto al rimborso della quota di spesa per il mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio, sopportata da uno solo dei genitori; nonché delle norme (in specie artt. 250, 261, 269,

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

273, 277, 279 c.c. come riformati dalla legge n. 151/1975 e art. 2934 c.c.) che, anche dopo la riforma, consentivano di esercitare il diritto al rimborso delle spese mantenimento del figlio «naturale», ma solo dal passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1236 c.c. per aver la Corte attribuito all'inerzia della madre del ricorrente, il cui decesso era avvenuto solo sei mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il significato di rinuncia tacita all'azione, senza l'accertamento di circostanze ulteriori.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 269, 270, co. 1, 277, 2935, 2908, 2909, 2935 e 2947 c.c.. per aver la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il *dies a quo* del corso del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno potesse fissarsi sin dall'età scolare dell'interessato, o dopo la riforma del diritto di famiglia, allorché l'interessato poteva percepire la commissione dell'illecito endofamiliare, e ha ritenuto prescritto il diritto; ma non ha tenuto conto che il diritto poteva essere esercitato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dello status avvenuto il 24 maggio 2014 e quindi non poteva considerarsi prescritta l'azione esercitata tre anni dopo.

5.- I ricorrenti incidentali formulano tre motivi.

5.1. - Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 232 e 215, l. 151/1975; art. 11 Preleggi; art. 2, 3 e 30 Cost.; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; artt. 8 e 14 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), denunciando la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il diritto di regresso del genitore adempiente si estende alle spese sopportate per il mantenimento del figlio naturale prima dell'entrata

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

in vigore della l. 151/1975, anche laddove si tratti di figlio naturale che nel periodo antecedente al 1975 non aveva diritto ad essere mantenuto dal genitore naturale. I ricorrenti incidentali deducono che la legge di riforma del 1975, nel concedere il nuovo diritto di azione per il mantenimento anche ai nati prima del 1975, non dà in realtà diritto di esigere al genitore adempiente il rimborso delle spese di mantenimento anche per il periodo pregresso al 1975, quando l'obbligo di mantenimento in capo all'altro genitore non sussisteva.

5.2.-Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. che la sentenza d'appello è illegittima per violazione e falsa applicazione di legge (art. 11 Preleggi; art. 2 e 3 Cost.; artt. 252, 278 e 279 c.c. nel loro testo anteriore alla l. 151/1975; art. 30 Cost.; art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; Convenzione di New York del 20.11.89), nella parte in cui afferma che il comportamento tenuto dal *de cuius* nel periodo 1950 -1971, anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, fosse antigiuridico, dovendosi l'illiceità della condotta valutare sulla base del diritto vivente dell'epoca, e non della normativa e delle interpretazioni sopravvenute. La parte osserva che nel periodo 1950 – 1971 il genitore di figlio naturale non riconoscibile non aveva alcun obbligo di assistenza genitoriale nei confronti del figlio naturale, di talché nel periodo in questione non si è verificata alcuna violazione di diritti del ricorrente (o, per converso, di doveri del padre naturale).

5.3.- Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. che la sentenza d'appello è illegittima per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 279, 2935 e 2946 c.c., principio della certezza del diritto e dei traffici giuridici alla base dell'istituto della prescrizione, art. 30 Cost.) nella parte in cui ha affermato che il *dies a quo* della prescrizione del diritto di regresso del genitore adempiente nei confronti del genitore inadempiente all'obbligo di

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

mantenimento coincide con quello della definitività della sentenza che accerta la genitorialità naturale e il conseguente status del figlio. Una corretta interpretazione sistematica del corpus normativo deve invece portare ad affermare che il *dies a quo* della prescrizione del diritto di regresso va individuato nella data delle singole anticipazioni compiute dal genitore adempiente.

6.- Esame dei motivi: sintesi delle posizioni delle parti

Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono tra di loro connessi e l'esame del secondo -sebbene presentato come condizionato- è preliminare al primo, dal momento che per accertare se un determinato diritto si è prescritto ovvero è stato rinunciato occorre in primo luogo verificare se il richiedente è effettivamente titolare di quel diritto, quando lo ha acquistato e da quando è stato in condizioni di farlo valere.

La tesi dell'attore è che egli abbia acquistato il diritto al mantenimento, educazione e istruzione sin dalla nascita nei confronti del padre biologico, nei cui conforti il rapporto di filiazione è stato accertato e dichiarato con sentenza passata in giudicato nel 2014. Agisce nel 2017 in due forme diverse: chiedendo *iure hereditatis* il rimborso di quanto la madre ha sostenuto in più del dovuto, essendosi ella accollata per intero le spese del suo mantenimento fino al 1971; e *iure proprio* il risarcimento del danno non patrimoniale a lui derivante dal disinteresse paterno e dalla privazione della relazione genitoriale, per violazione dei doveri di assistenza morale, educazione e cura.

Gli eredi [redacted] non contestano che, dopo la dichiarazione giudiziale di paternità, il ricorrente abbia acquisito lo status di figlio del loro dante causa, con gli effetti che l'ordinamento vi ricollega. Contestano, invece, che da quello status possa derivare, retroattivamente per il periodo 1950-1971, un obbligo di mantenimento che, secondo la loro tesi, all'epoca non esisteva, perché il ricorrente, quale figlio adulterino non riconoscibile e

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

non rientrante nelle tre ipotesi previste dall'art. 279 c.c. (nel testo previgente), non aveva diritto al mantenimento nei confronti del padre biologico.

Conseguentemente, contestano che la madre abbia maturato per quel periodo un diritto di regresso nei confronti di [redacted] Secondo i ricorrenti incidentali l'art. 232 della legge n. 151/1975 ha consentito anche ai figli nati anteriormente alla riforma di utilizzare le nuove azioni, ma non ha imposto retroattivamente obblighi di mantenimento non esistenti prima del 1975.

Analogo è il ragionamento per l'illecito endofamiliare: gli eredi sostengono che il successivo accertamento dello status non possa rendere antigiuridico *ex post* il comportamento tenuto dal padre negli anni 1950-1971, se in quel periodo il diritto vigente non gli imponeva gli obblighi di assistenza genitoriale che oggi vengono fatti valere. Invocano i principi di irretroattività, certezza del diritto e tutela dell'affidamento, sostenendo che non possano essere ricollegate conseguenze patrimoniali e risarcitorie a una condotta ritenuta lecita secondo il diritto vigente al momento in cui era stata tenuta.

Data la complessità delle questioni agitate conviene esaminare prima il quadro normativo generale, attuale e passato, trarne le conclusioni in diritto sulle singole questioni rilevanti e successivamente applicarle ai motivi di ricorso.

7.- Sintesi delle questioni rilevanti: le domande cui dare risposta

Volendo sintetizzare e semplificare il contenuto delle questioni rilevanti, si può osservare che la decisione passa attraverso la risposta a tre gruppi di domande. Il primo gruppo di domande riguarda la disciplina attuale: se il figlio nato fuori dal matrimonio ha diritto, nel quadro normativo attuale, al mantenimento, educazione ed istruzione; quando

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

sorge questo diritto; da quando questo diritto si può fare valere e di conseguenza da quando decorre la prescrizione. Il secondo gruppo di domande riguarda la disciplina previgente: se il figlio nato fuori dal matrimonio prima del 1975, ma dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, avesse diritto al mantenimento all'educazione e all'istruzione; quando sorge questo diritto; da quando questo diritto può farsi valere. Il terzo gruppo di domande riguarda il caso di specie: se il ricorrente ha acquistato nei confronti del padre biologico il diritto al mantenimento, educazione istruzione, in che data lo ha acquistato, da quando egli poteva far valer questo diritto e se l'azione a tutela di questi diritti deve ritenersi rinunciata o prescritta.

E' necessario, ai fini della nostra indagine, muovere dall'esame del quadro normativo e della sua evoluzione.

8.- Il quadro normativo: la sua evoluzione e la disciplina attuale

Il ricorrente è nato nel 1950, quando era già in vigore la Costituzione, la quale all'art. 30 stabilisce che è «*dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio*», (comma I) ma al tempo stesso che «*la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima*» (comma III) ed ancora che «*la legge stabilisce le norme e i limiti per la ricerca della paternità*» (comma IV).

Il diritto di famiglia disegnato dal codice del 1942 distingueva i figli nati fuori del matrimonio in tre categorie: figli naturali, nati da genitori non sposati tra loro né con altre persone; figli adulterini, nati da genitori dei quali almeno uno era sposato con un'altra persona; e figli incestuosi, nati da persone in determinate relazioni di parentela. A ciascuna categoria corrispondeva una disciplina diversa. Il codice consentiva il riconoscimento

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

dei figli naturali, mentre non consentiva il riconoscimento dei figli adulterini per il genitore legato da vincolo matrimoniale valido e non consentiva neppure la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, stante il divieto di indagini sulla paternità e maternità nei casi in cui il riconoscimento era vietato (art 278 c.c.). I figli adulterini potevano però agire per gli alimenti ai sensi dell'art. 279 c.c. se la paternità e maternità risultava da sentenza penale (o sentenza civile non pronunciata ai fini di attribuzione di stato), da inequivoca dichiarazione scritta dei genitori o dipendeva da matrimonio dichiarato nullo. L'art. 279 c.c., sebbene originariamente configurato (e rubricato) nel codice del 1942 come diritto agli alimenti, in virtù della entrata in vigore della Costituzione diviene diritto al mantenimento, educazione e istruzione come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 121/1974, di cui appresso meglio si dirà, che lo dichiara costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione. La sentenza della Corte Costituzionale ha efficacia retroattiva, quindi al momento della nascita dell'attore la formulazione dell'art. 279 c.c. è da considerarsi quella data dalla manipolazione operata dalla Corte costituzionale nel 1974 e non più quella originaria del 1942.

Il limite al riconoscimento dei figli adulterini è stato rimosso dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 la quale ne ha consentito il riconoscimento e ha anche stabilito (con l'art. 232, comma 1) che «*Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore*».

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Nel diritto vivente attuale, frutto di una lunga evoluzione sociale, economica e scientifica, che ha portato alla attuale formulazione degli artt. 315 e 315-bis c.c., non vi è dubbio alcuno che tutti i figli, comunque generati, hanno gli stessi diritti e hanno diritto non solo alla educazione istruzione e mantenimento, come recita l'art. 30 della Costituzione, ma anche -se non sono stati riconosciuti e non opera in loro favore la presunzione di cui all'art. 231 c.c.- il diritto a conseguire lo status di figlio, con l'accertamento giudiziale della paternità e maternità, cui non sono posti limiti, se non, nel caso di figli nati da persone in relazione di parentela, la autorizzazione giudiziale prevista dall'art. 278 c.c., dovendo in tal caso il giudice valutare l'interesse alla costituzione del rapporto di filiazione.

Secondo l'attuale e consolidato orientamento di questa Corte, espresso sin dalla sentenza n. 23596 del 03/11/2006, il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori sorge fin dalla nascita e da ciò consegue, per un verso, che il genitore, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla obbligazione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere, sin dal momento della nascita; e, per altro verso, che il genitore il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita. Tale azione non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale con la conseguenza che detto momento segna altresì il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione del diritto stesso. Nel tempo, questo principio è divenuto pacifico, atteso che nonostante non si possa dubitare che la procreazione sia essa stessa fonte di responsabilità genitoriale, la condizione di certezza rileva onde suggellare l'obbligazione di

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

mantenimento pure all'esterno del rapporto (così Cass. 16561/2020 in motivazione, v. anche Cass. 1745/2016; Cass. 17914/2010).

Sui genitori incombe non solo l'obbligo di mantenimento, ma anche quello di educazione ed istruzione, prestazioni infungibili attraverso le quali si costruisce, pur nel dovuto rispetto delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli, la loro identità personale e sociale. Pertanto, fare mancare al figlio istruzione ed educazione, non assolvendo agli obblighi di cura genitoriale, significa comprometterne la identità, ledendo diritti fondamentali. In termini, questa Corte di legittimità ha specificato che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute (Cass. n. 24719 del 07/09/2025).

I diritti dei figli sono fondati sul fatto stesso della procreazione ma non possono essere reclamati in giudizio se prima non si è accertata la discendenza e si è conseguito lo status; se lo status non può conseguirsi (ipotesi oggi di portata limitata) è possibile il ricorso all'art. 279 c.c. che stabilisce le modalità di tutela dei diritti dei figli non riconoscibili; anche costoro hanno diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, come prevede l'art. 30 della Costituzione e possono agire per ottenerli pur quando non si può chiedere la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

Allo stato attuale, dunque, si ritiene che i diritti dei figli sorgano sin dal momento della nascita, per tutti i figli, ma affinché essi possano agire in giudizio è necessario prima accertare il fatto costitutivo e cioè che il richiedente sia figlio delle persone cui si chiede l'adempimento dei doveri genitoriali, qualora costoro non lo abbiano spontaneamente riconosciuto.

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

La procreazione deve risultare da presunzioni legali (art.231 c.c.), oppure dichiarata per atto volontario (art. 250 c.c.); in mancanza è accertata in via giudiziale (art. 269 c.c.). Se accertata e dichiarata nei modi previsti dalla legge, ne consegue la costituzione dello status a prescindere dalla circostanza che il genitore sia o meno coniugato e se abbia o non abbia altri figli. Pertanto, l'azione di mantenimento, esercitata direttamente dal figlio se maggiorenne, ovvero, anche in via di regresso, dall'altro genitore, è nel diritto positivo attuale – e tranne alcuni casi eccezionali- una azione servente e conseguente rispetto allo status.

Secondo la attuale e consolidata giurisprudenza di questa Corte la prescrizione del diritto al rimborso per le spese sostenute a titolo di mantenimento da parte del genitore (o del suo erede) che ha riconosciuto il figlio, decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la sentenza di accertamento dello status, che costituisce il *dies a quo* della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale (Cass. n. 17914 del 30/07/2010; Cass. n. 7986 del 04/04/2014; ma anche Cass. 21364/2018, non massimata, richiamata da Cass. S.U. 8268/2023).

L'azione diretta ad ottenere il mantenimento non è imprescrittibile, ma in quanto normalmente servente e conseguente all'azione di stato, che è imprescrittibile per il figlio poiché relativa a diritti indisponibili (2934 c.c.), ha quale *dies a quo* della decorrenza della prescrizione il momento in cui l'ostacolo giuridico al suo esercizio viene rimosso (art. 2935 c.c.); in altre parole il momento in cui lo status è conseguito. Invece, nel caso in cui lo status non possa conseguirsi, perché non si può promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, l'azione ex art 279 c.c. si prescrive pur sempre da quando il diritto può essere fatto valere, da accertarsi caso per caso, perché non vi è uno spartiacque certo come il momento in cui avviene il riconoscimento o passa in giudicato la sentenza che dichiara la paternità o maternità.

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Anche l'azione di danno non è imprescrittibile, ma la condizione necessaria – sebbene non sempre sufficiente- perché decorra la prescrizione è pur sempre lo status, conseguito per effetto del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, con la ulteriore peculiarità che si tratta qui di un danno permanente sicché, come già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa (Cass. n. 375 del 08/01/2025). Pertanto, il *dies a quo* del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto (Cass. n. 33803 del 23/12/2025).

In sintesi, le azioni di stato sono imprescrittibili riguardo al figlio per legge, né può sindacarsi la scelta dei tempi per promuovere questa azione (v. Cass. n. 26205/2013). Sono invece prescrittibili le azioni di rimborso del mantenimento e di risarcimento del danno, ma l'art. 2935 c.c. impedisce la decorrenza prescrizione nel caso in cui vi sia un impedimento giuridico a far valere il diritto, e ciò serve appunto a dare certezza ma anche effettività ai rapporti giuridici.

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Né può dubitarsi della ragionevolezza e della equità di tale soluzione, deducendo che essa esporrebbe a vita il genitore e i suoi eredi alle responsabilità derivanti dalla procreazione, atteso che le responsabilità patrimoniali del debitore e dei suoi eredi sono interessi recessivi rispetto alla inderogabilità dei doveri genitoriali e alle esigenze di vita e di riconoscimento dell'identità personale del figlio (Cass. n. 7960 del 28/03/2017). La filiazione è per sua natura un legame che vincola per tutta la vita, pur se l'obbligo di mantenimento ha un termine con il raggiungimento della autonomia economica del figlio; questo legame determina diversi effetti rilevanti sul piano giuridico, tra i quali il rapporto di solidarietà che lega i genitori nell'adempimento dei relativi doveri, la persistenza dell'obbligo alimentare anche dopo la cessazione dell'obbligo di mantenimento, e i diritti del figlio sul patrimonio dei genitori dopo la loro morte, solo parzialmente disponibile da parte del *de cuius.*

9.- Una prima conclusione

Le superiori considerazioni consentono di dare risposta al primo gruppo di domande, nel senso che, allo stato della legislazione vigente e del diritto vivente come formatosi anche per effetto del formante giurisprudenziale, il figlio nato fuori dal matrimonio acquista alla nascita il diritto ad essere mantenuto, educato ed istruito dai entrambi i suoi genitori nonché a conseguire lo status; con la peculiarità, quanto allo status, che nel caso di figli nati da persone in relazione di parentela, è necessaria la previa autorizzazione giudiziale. L'azione di stato è imprescrittibile per il figlio mentre la prescrizione delle azioni dirette ad ottenere l'adempimento dei doveri genitoriali o in alternativa il risarcimento del danno per il mancato adempimento, si prescrivono a far data dal riconoscimento o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il rapporto di filiazione; con la specificazione che nel caso

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

dell'azione di danno occorre anche che il richiedente acquisti la consapevolezza del pregiudizio subìto.

Questa prima conclusione non è sufficiente a dirimere la attuale controversia; pertanto, è necessario un più approfondito esame del quadro normativo anteriore alla riforma del 1975 e dell'impatto su di esso della approvazione della Costituzione.

10.- Il quadro normativo anteriore alla riforma del 1975.

Posto che questo è il quadro normativo attuale, si deve verificare se anche in epoca antecedente al 1975 poteva dirsi che il diritto costituzionalmente garantito dal primo comma dell'art. 30 della Costituzione discendesse direttamente dalla procreazione, oppure dalla attribuzione di uno status, qualora ciò fosse consentito e quale fosse la condizione giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili (e non dichiarabili come tali).

Superfluo invece indagare se il diritto di cui si discute fosse o meno enunciato nelle fonti normative, poiché esso era enunciato, come si è detto, nella fonte primaria e cioè la Costituzione, che sul punto non lascia dubbi.

La questione pertanto non è verificare se il diritto fosse riconosciuto nella sua natura di diritto fondamentale, ma quando poteva dirsi che il «figlio» ne diventava titolare: se dalla nascita o dal momento in cui gli veniva attribuito uno status ovvero ancora dal momento in cui la discendenza era comunque provata *secundum legem.*

Nel compiere questa indagine occorre evitare due errori di metodo, ugualmente -a parere di questo Collegio- censurabili. Il primo è quello di eseguire un controllo di costituzionalità diffuso e retrospettivo leggendo le originarie norme di diritto positivo alla luce della successiva evoluzione del diritto vivente. Il secondo è quello di leggere la Costituzione alla luce

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

del diritto positivo, in particolare di quello ad essa previgente, dal momento che le norme di rango inferiore non possono essere utilizzate per interpretare le norme di rango superiore; né può trascurarsi la portata innovativa della Costituzione sullo *ius positum* prodotto dal legislatore del 1942.

11.- I lavori preparatori dell'art. 30 Costituzione

Di particolare utilità è la lettura dei lavori preparatori della norma costituzionale che ci interessa (sedute del 22 aprile 1947) e il resoconto della seduta deliberante (23 aprile 1947).

Questa lettura conferma, in primo luogo, un fatto noto e cioè che la nostra Costituzione è frutto di un compromesso -forse sarebbe meglio dire di bilanciamento- tra le diverse idee politiche, sociali, economiche, ma anche etiche, che attraversavano il paese in quel momento storico. Su alcuni punti i nostri costituenti erano del tutto d'accordo, in quanto uniti dal comune desiderio di costruire uno Stato costituzionale di diritto, su altri avevano posizioni diverse, per la loro diversa estrazione politica, culturale e religiosa; ma sono stati capaci di trovare una convergenza su tutto, anche in ragione della volontà di porre la persona, la sua dignità, i suoi diritti fondamentali e le sue libertà al centro del nuovo ordinamento democratico.

L'art. 30 della Costituzione nasce in esito ad una ampia discussione volta a trovare un consenso quanto più largo possibile sulla sua formulazione. I costituenti, pur con diverse giustificazioni ideologiche, ritenevano che il rapporto genitori-figli non fosse una concessione dello Stato, ma una realtà umana originaria che lo Stato doveva rispettare e proteggere; da un lato si avvertiva l'esigenza di non far ricadere sul figlio le conseguenze della condotta dei genitori, dall'altro l'esigenza di non indebolire l'istituto della famiglia fondata sul matrimonio e di non dare una veste legale a situazioni che di fatto si avvicinavano alla bigamia; si

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

ricorderà che esisteva il reato di concubinato (per il marito che tenesse una concubina nella casa coniugale oppure notoriamente altrove) il che dimostra che era un comportamento non troppo raro. Si cercò così di trovare una base di consenso quanto più possibile larga, come esemplifica l'ordine del giorno presentato dell'on. [redacted] ove si legge «*L'Assemblea, convinta che la Carta costituzionale è un atto legislativo che, per la sua natura, deve accogliere solo quei princìpi fondamentali e quei sovrani comandamenti che rispondono alle esigenze di una coscienza etica collettiva*». Il riconoscimento dei diritti sulla base del comune consenso è del resto una caratteristica delle democrazie contemporanee e già nel 1947 la nostra Assemblea costituente ha applicato questo principio. Al tempo stesso, si era ben consapevoli della natura precettiva delle disposizioni che sarebbero state scritte. Si veda ad esempio il passaggio in cui l'on. [redacted] afferma «*La Costituzione è una legge (la qual cosa spesso, mi pare, si è dimenticata nella discussione di questa nostra Assemblea) una legge - dico- sia pure di un ordine superiore, sia pure una superlegge; ma è sempre una legge. Ebbene, una legge deve avere per contenuto un comando: tu farai la tal cosa, tu non la farai*».

Su queste basi, l'Assemblea costituente si è posta il problema dell'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Nella seduta antimeridiana del 22 aprile 1947, il depositato [redacted] si è espresso fermamente nel senso della parificazione dei diritti dei figli naturali a quelli dei figli legittimi (pag. 3187). A questa posizione si è giustapposta quella del deputato [redacted] relatore, insieme a [redacted] sulle norme riguardanti il diritto di famiglia. [redacted] (pagg 3228-3234 seduta pomeridiana) affronta espressamente «*il delicato articolo sui figli illegittimi*» e afferma anzitutto che essi hanno diritto a vedere rimossi gli ostacoli al loro ingresso nella vita sociale e civile e devono avere la certezza di essere tutelati dalla Costituzione e dalla legislazione futura. Ma

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

immediatamente dopo aggiunge che «*è impossibile materialmente, impossibile giuridicamente, creare per tutti una situazione giuridica identica ai figli legittimi e ai figli illegittimi*» ed ancora «*Basterebbe l'esempio dei figli adulterini che, per essere figli di uno solo dei due coniugi, hanno per questo fatto, una diversa posizione giuridica nella famiglia*».

La proposta è quindi quella di trovare una formula costituzionale che, da un lato, salvaguardi i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e, dall'altro, non incida sui diritti della famiglia legittima. Peraltro, lo stesso relatore, in un passaggio precedente, svolge un ragionamento più generale sui diritti della famiglia, affermando che lo Stato non crea tali diritti ma li «*riconosce, li tutela e li difende*», perché si tratta di diritti «*originari, preesistenti*» (pag. 3227-3228).

Infine, si arrivò alla formulazione attuale: ed è interessante notare che il primo comma fu approvato alla unanimità (seduta del 23 aprile 1947), mentre fu approvato a maggioranza l'emendamento [redacted] vale a dire il comma III, che recita «*La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima*». La proposta originaria recitava «*Ai figli nati fuori del matrimonio sono assicurate condizioni giuridiche non inferiori a quelle dei figli legittimi per tutto ciò che concerne i bisogni della vita, l'educazione e la partecipazione ai beni dei genitori*»; in seguito venne proposto (e scartato) il seguente emendamento «*La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio una condizione giuridica, economica e sociale di non inferiorità rispetto a quella dei figli legittimi*».

Da qui si può trarre la considerazione che la questione effettivamente dibattuta in sede Costituente non era se si dovessero riconoscere diritti dei figli nati fuori dal matrimonio, ma quali fossero questi diritti originari, preesistenti al diritto positivo e come si dovessero

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

in concreto tutelare senza incidere sui diritti della famiglia legittima, rispettando al tempo stesso il principio di uguaglianza, solennemente enunciato dall'art. 3 il quale esclude che si possano fare discriminazioni in relazione – tra l'altro – alle «condizioni personali e sociali». Ed infatti, si ammetteva che il trattamento tra gruppi di figli potesse essere differente, ma non in condizione di inferiorità sui bisogni essenziali.

Affermando che il primo comma dell'art. 30 della Costituzione contiene un precetto (*tu farai la tal cosa, tu non la farai)* imponendo doveri ai genitori nei confronti di tutti i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, i quali sono titolari di diritti originari e preesistenti in quanto esseri umani, non leggiamo la norma con gli occhiali dell'uomo contemporaneo. Queste considerazioni erano altrettanto presenti nel pensiero dei nostri costituenti, che per questo s'impegnarono a trovare un bilanciamento tra le esigenze di tutela di questi diritti preesistenti e le esigenze di tutela dei diritti della famiglia legittima fondata sul matrimonio.

La Costituzione, in tema di filiazione, riconosce e protegge un diritto ritenuto essenziale, in quanto connaturato alla persona e alla sua dignità: il diritto di un figlio di ricevere dai suoi genitori (e non dallo Stato, se non in via sussidiaria) mantenimento, istruzione ed educazione. Al tempo stesso però prevede che la tutela che la legge deve assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio deve essere compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima e che la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Mentre le parole chiave del primo comma sono «dovere e diritto» quelle del terzo comma sono «tutela giuridica e sociale compatibile»; viene invece abbandonata dai nostri Costituenti l'idea di utilizzare le parole «condizione giuridica».

L'art. 30 Cost. distingue dunque diritti dei figli, sussistenti anche se nati fuori dal matrimonio, e la tutela loro assicurata che invece è

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

subordinata alla clausola di compatibilità (*La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima*). Non può sfuggire come il nostro Costituente abbia avuto ben chiara la differenza tra il diritto e la sua tutela: il diritto è la posizione giuridica di cui il soggetto è titolare, mentre la tutela è l'insieme dei mezzi predisposti dall'ordinamento per rendere effettivo il diritto, quando è violato o contestato. L'ordinamento riconosce e protegge i diritti fondamentali, ma non ne è il titolare e non li crea, poiché essi appartengono alla persona umana in quanto tale e sono strettamente legati alla sua dignità. L'ordinamento istituisce invece i mezzi di tutela dei diritti, tenendo presente che nessun diritto è tiranno e pertanto nel momento in cui si passa dal riconoscimento del diritto alla sua tutela deve avvenire il bilanciamento con gli altri diritti ed interessi protetti dallo stesso ordinamento.

12.- L'impatto dell'art 30 della Costituzione sul diritto positivo anteriore alla riforma del 1975

La norma di diritto positivo preesistente alla Costituzione, contenuta nell'art. art. 261, c.c. *ratione temporis* vigente**,** recitava: il *genitore naturale è tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, a educarlo e ad istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall'art. 147*». È erroneo trarre dalla lettura di questa norma la conclusione che il dovere di mantenimento educazione e istruzione riguardasse soltanto il figlio riconosciuto. La norma in verità non è mai stata dichiarata illegittima, ma la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 1974 ha esteso -con effetto retroattivo- il dovere di mantenimento educazione e istruzione a tutti quei figli che pur non riconosciuti potevano comunque provare la paternità o maternità senza svolgere indagini in merito. Pertanto, la circostanza che nel diritto previgente alla riforma del 1975 vi fosse una norma che imponeva al genitore di mantenere educare ed istruire il figlio riconosciuto non vale ad escludere che analogo dovere vi fosse nei

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

confronti dei figli non riconosciuti e non riconoscibili, nei termini previsti dal comma primo dell'art 30 Cost. ed in questi termini si è infatti espressa la Consulta; per effetto di questa decisione all'art.261 si è affiancato l'art. 279 nuova formulazione nel disegnare il perimetro, anche nel diritto positivo, degli aventi diritto al mantenimento educazione istruzione.

Deve qui chiarirsi che lo *status filiationis* e il diritto al mantenimento alla educazione e alla istruzione non sono esattamente sovrapponibili, dal momento che il secondo ha un perimetro applicativo più ampio del primo. Non può esservi *status filiationis* senza obbligo di mantenimento, educazione e istruzione del figlio (finché minore o non autonomo), ma può esservi diritto al mantenimento educazione e istruzione anche senza instaurazione di status.

Questa differenza di fondo non è una novità introdotta dalla riforma del diritto di famiglia operata dalla legge n. 151/1975, né dalla riforma della filiazione operata dalla legge n. 219/212 e dal D.lgs. n. 154/2013; essa risale appunto al codice civile del 1942.

Lo schema generale delle azioni a tutela della filiazione in data anteriore al 1975 era caratterizzato dalla ripartizione tra figli che potevano conseguire uno status e cioè chiedere la dichiarazione giudiziale di paternità (e maternità) e figli che non potevano conseguirlo. Distinzione che si è invero conservata sino ad oggi; la differenza è quantitativa perché nel previgente regime normativo erano pochi i figli che potevano chiedere l'accertamento giudiziale della genitorialità, mentre oggi sono pochi i figli che ne sono esclusi. Inoltre, nel diritto attuale, tutti i figli che non possono proporre azione per il riconoscimento della paternità e maternità naturale hanno l'azione ex art. 279 c.c.; nel codice previgente non tutti i figli esclusi dal conseguimento dello status avevano l'azione ex art 279 c.c. poiché l'esercizio di questa azione, nel regime normativo vigente prima del 1975, era sottoposto a condizioni legate al

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

divieto di indagini sulla paternità qualora il (presunto) genitore fosse coniugato (art. 278 c.c. *ratione temporis* vigente).

L'art. 279 c.c. nel testo originario così disponeva: «*Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti: 1) se la paternità o la maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale; 2) se la paternità o la maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo; 3) se la paternità o la maternità risulta da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori*». A sua volta l'art 278 c.c. disponeva: «*Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato*».

Come si è anticipato, nel 1974 la Corte Costituzionale, con la sentenza 121, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non potesse più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosceva al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione. Con questa sentenza si è affermato che «*il costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la maternità*». In questa sentenza inoltre si afferma che l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole non è inseparabile dalla patria potestà, né la presuppone necessariamente e che la patria potestà del genitore nei confronti del figlio naturale non riconosciuto non può sorgere se non per effetto (art. 277 cod. civ.) della dichiarazione di paternità o maternità naturale, in dipendenza dell'esercizio dell'azione rispettivamente prevista dagli artt. 269 e 272 cod. civ.; la quale è ben diversa, per

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

presupposti ed oggetto, dall'azione di cui all'art. 279, anche se questa, in dipendenza della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale risultante dalla pronuncia, può essere diretta al soddisfacimento del diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione. Si evidenzia quindi la differenza tra status e diritto al mantenimento educazione e istruzione, esplicitando chiaramente che il secondo può sussistere anche in assenza del primo.

La sentenza n. 121 richiama le motivazioni della sentenza n. 118, resa in pari data, ma comunque da considerarsi anteriore, sia per la numerazione sia perché espressamente citata nella motivazione della sentenza n. 121.

Vi è tra le due sentenze una similitudine, ma anche una sostanziale differenza.

Vediamo prima la similitudine.

La sentenza n. 118, di rigetto, parlando del diritto alla istruzione, educazione e mantenimento afferma che il diritto non è attribuito ai figli nati fuori del matrimonio solo in quanto concepiti da dati genitori («*Dal Costituente si è voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la maternità*»). Questa parte della motivazione -poi traslata nella sentenza n. 121- parla di diritto che sarebbe stato «attribuito» dal Costituente, usando un verbo il cui sinonimo è «dare» ma anche «concedere»; sicché la frase sembrerebbe, ad una prima superficiale lettura, esprimere l'opinione che è stato il Costituente a concedere il diritto ed a concederlo ad una certa categoria di figli soltanto. In realtà, la Costituzione non accoglie una concezione dei diritti fondamentali intesi come concessione del potere politico, dal momento che l'art. 2 Cost. afferma che «*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*». Ne

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

riconosce -sulla base del comune consenso- la esistenza e l'essere propri della persona, ma non li crea né li attribuisce. Il sovrano assoluto può attribuire diritti scegliendo a sua discrezione le categorie di soggetti ai quali conferirli; le Costituzioni democratiche, nella misura in cui riconoscono diritti connaturati alla umana dignità, non possono discriminare, ma solo consentire, in caso di più diritti ed interessi in conflitto, bilanciamento di tutele. Se muoviamo da questo assunto si può concludere che il verbo attribuire, in queste sentenze, appare impiegato solo per valorizzare la dimensione dinamica della situazione giuridica soggettiva e la possibilità di farla valere, a certe condizioni, nei confronti del soggetto sul quale grava il corrispondente dovere. Il focus del ragionamento della Corte Costituzionale del 1974 è infatti sulla possibilità legale di accertare (o meno) la paternità o maternità, vale a dire il fatto costitutivo del diritto e quindi di individuare il genitore nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti derivanti dalla filiazione. Si passa dalla dimensione generale ed astratta del diritto a quella concreta ed individuale: il diritto è «attribuito» al soggetto in quanto possa provare di essere stato generato da quelle persone, vale a dire di essere figlio.

Vediamo adesso la differenza.

La sentenza n. 121 muovendo dalle stesse permesse della precedente se ne discosta quanto al tema in esame e al risultato prodotto: mentre la prima tendeva a negare che dall'art. 30 derivasse l'azionabilità del diritto per il solo fatto biologico della nascita, e lascia il quadro normativo così com'era, la seconda stabilisce che quando la filiazione può risultare nei modi ammessi dall'ordinamento, al figlio non possono essere riconosciuti soltanto gli alimenti, poiché l'art. 30 impone mantenimento, educazione e istruzione. Si afferma quindi che la questione centrale è la possibilità di provare, secondo la legislazione vigente, la paternità e maternità: se vi è la possibilità di provarla senza incorrere nel divieto di indagini, il figlio può reclamare non solo gli alimenti ma il mantenimento,

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

la educazione e la istruzione e ciò a prescindere dall'acquisto della «patria potestà» vale a dire dall'instaurarsi del rapporto di filiazione. Era evidentemente chiaro al Collegio che diritto e azione a tutela del diritto sono due cose diverse, e cosa ancora diversa è la possibilità di provare il fatto costitutivo del diritto; il che peraltro era chiaro anche al Costituente che pur enunciando i diritti essenziali dei figli secondo il principio di eguaglianza, ha affermato che la tutela è assicurata con limiti di compatibilità dati dalla necessità di tutelare anche i diritti altrui (quelli della famiglia legittima) e ha ammesso la possibilità che la legga imponga limiti alla ricerca della paternità.

La sentenza afferma quindi che i diritti dei figli che non erano legittimi e che non potevano neppure conseguire lo stato di figli naturali erano comunque quelli riconosciuti dall'art. 30 della Costituzione e cioè il diritto alla istruzione, educazione e mantenimento. Non era necessario al fine di reclamare questi diritti che si instaurasse il vincolo giudico della filiazione con la soggezione alla «patria potestà» del genitore, ma era necessario -ovviamente- che si potesse provare la paternità, sulla quale però non si potevano svolgere indagini se il soggetto era coniugato; la paternità doveva risultare *aliunde,* ad esempio dagli esiti di un processo penale. Non erano i diritti essenziali dei figli ad essere limitati in base alla differenza tra figli nati nel matrimonio o fuori da esso, ma era limitata la possibilità di indagare sul fatto costitutivo di tali diritti e doveri e cioè la procreazione.

In questa sentenza emerge la «*esigenza di armonico coordinamento tra loro dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione*», in particolare il coordinamento tra l'esigenza tutelare diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e la esigenza di tutelare gli interessi dei membri della famiglia legittima, esigenza già presente, come si è detto, ai costituenti. Questo armonico coordinamento viene realizzato ritenendo costituzionalmente legittima la limitazione, non già al diritto -che deve

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

essere il medesimo e qui appunto incide la dichiarazione di incostituzionalità- ma la possibilità di provare i fatti costituitivi del diritto e ciò al fine di salvaguardare «*la tutela degli interessi facenti capo ai membri della famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto della personalità*». Si è quindi tenuto fermo il divieto di indagini sulla paternità e maternità (art. 278 c.c.), indagini che potevano minare, secondo la mentalità dell'epoca, il buon nome e la serenità dei componenti della famiglia matrimoniale; ma non già al fine di approvare la condotta di chi, dopo avere commesso adulterio generando un figlio, lo abbandonava al suo destino.

Non può pertanto dirsi che prima della entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia non sussistesse il diritto dei figli adulterini ad essere mantenuti dal genitore naturale e soprattutto non può dirsi che costui non avesse l'obbligo giuridico di prendersene cura; il diritto sussisteva ed era formalmente riconosciuto dall'art. 30 Cost., nonché messo in chiaro per effetto della sentenza della Corte costituzionale sopra menzionata, che nel caso in cui si pronuncia per la illegittimità di una norma la espunge o la manipola, modificando il testo normativo con effetti retroattivi. Vi è infatti questa differenza tra l'azione della Corte costituzionale e l'azione del legislatore: il legislatore decide in base alla sua discrezionalità se modificare o meno una norme con effetti -di regola- *ex nunc*; mentre la Corte costituzionale può manipolare una norma solo se la ritiene *in parte qua* in contrasto con la Costituzione, e quindi ne riscrive il testo in senso conforme alla Carta, con efficacia *ex tunc*, da applicare sin dalla entrata in vigore della Costituzione stessa. Pertanto, il richiamo al principio di irretroattività delle leggi è inconferente ed è erroneo affermare che detti figli non avessero diritto ad essere mantenuti; il diritto sussisteva, come sussiste tutt'ora, ma non poteva promuoversi la relativa azione giudiziale se erano necessarie indagini sulla paternità (o maternità).

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

In definitiva, quanto allo schema generale delle azioni a tutela del diritto riconosciuto dal primo comma dell'art 30 Cost., vi era nel diritto previgente una situazione non troppo difforme da quella attuale, nel senso che ancora oggi per ottenere in giudizio condanna all'adempimento dei doveri genitoriali occorre prima provare ed accertare il fatto costitutivo e cioè la paternità o maternità; oggi ciò è consentito senza limiti probatori, in passato vi era un rilevante limite probatorio. Diversa è poi la disciplina in ordine all'attribuzione dello status quale conseguenza dell'accertamento della paternità e maternità, ma occorre tenere presente che il diritto al mantenimento educazione ed istruzione può reclamarsi -oggi come allora- anche quando lo status non è possibile conseguirlo.

13.- Seconda conclusione

Il diritto di tutti i figli nati fuori dal matrimonio -anche di quelli adulterini- ad essere mantenuti ed educati fin dalla nascita da entrambi i genitori è quindi da ritenersi sussistente *ab origine* nel pensiero e nel *dictum* del nostro Costituente, che non ha inteso discriminare sui diritti fondamentali (non dopo aver enunciato il principio di eguaglianza) ma ha piuttosto consentito che, in tema di filiazione, la legge limitasse la tutela giudiziale alla clausola di compatibilità con i diritti della famiglia legittima, con ciò riconoscendo al legislatore un certo margine di discrezionalità per adeguare il diritto positivo all'evoluzione sociale; ed infatti la disciplina della filiazione, quanto alle azioni a tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, si è progressivamente evoluta di pari passo con l'evoluzione sociale, ma anche con la evoluzione scientifica, che consente oggi di raggiungere un grado di probabilità prossimo alla certezza sulla sussistenza della discendenza biologica.

Le superiori considerazioni consentono di dare risposta al secondo gruppo di domande nel senso che una persona nata nel 1950 da relazione adulterina acquistava sin dalla nascita il diritto ad essere mantenuto educato ed istruito da entrambi i genitori; il diritto però poteva

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

in concreto essere fatto valere solo a far data dalla sentenza della Corte Costituzionale n.121/1974 e alla condizione che per accertare la paternità non fossero necessarie indagini (vietate) ma essa risultasse nei termini previsti dall'art. 279 c.c.

Occorre adesso esaminare la posizione dell'odierno ricorrente alla luce di queste conclusioni.

14.- La posizione dell'odierno ricorrente

L'odierno ricorrente era nella condizione di colui che non poteva conseguire lo *status filiationis* nei confronti del padre fino al 1975, stante il divieto di riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore unito in matrimonio al tempo del concepimento (art.252 c.c. previgente) e non poteva neppure esercitare – in proprio o per il tramite del suo rappresentante legale e cioè la madre- l'azione ex art. 279 c.c.; non perché non avesse il diritto a educazione istruzione e mantenimento come i figli legittimi del [redacted] ma perché non poteva far accertare il fatto costitutivo di questi diritti e cioè la procreazione, sussistendo il divieto di indagini sulla paternità nei confronti delle persone coniugate.

Se ciò fosse o meno una deroga non consentita al combinato disposto degli art.24 e 30 Cost. in questa sede non interessa, perché -come si è detto- non può farsi sindacato di costituzionalità diffuso e retrospettivo. La legge stabiliva così, ma il limite non era imposto al diritto -diversamente la Corte Costituzionale nel 1974 non avrebbe manipolato l'art. 279 c.c..- bensì alla prova che poteva darsi nell'azione di accertamento del fatto costitutivo del diritto.

Nel 1975, in esito alla riforma del diritto di famiglia, l'odierno ricorrente è divenuto titolare dell'azione di stato, imprescrittibile, mentre neppure dopo la riforma del 1975 l'attore (o la di lui madre) avrebbero potuto esercitare l'azione sensi dell'art. 279 c.c., riservata a coloro che non possono proporre l'azione per la dichiarazioni giudiziale di paternità e maternità; egli invece è divenuto figlio riconoscibile e perciò le azioni di

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

mantenimento e di danno sono divenute serventi rispetto all'accertamento dello status, con le conseguenze di cui si è detto in ordine alla decorrenza della prescrizione, che inizia a decorre, nel caso di specie, dal 2014, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità. Prima di allora il ricorrente non poteva far valere il suo diritto alla educazione istruzione e mantenimento; non lo poteva fare prima del 1975 perché non poteva chiedere accertamenti sulla paternità e non lo poteva fare dopo perché aveva a disposizione solo l'azione per la dichiarazione di paternità (imprescrittibile) e fintantoché non l'ha esercitata e ha conseguito la pronuncia non poteva promuovere né l'azione di mantenimento né quella di danno.

15.- Esame dei motivi del ricorso incidentale

I motivi sono infondati.

Premesse le considerazioni sopra riportate, si condividono qui le considerazioni del Procuratore generale il quale sul punto del risarcimento del danno endofamiliare osserva che «*ove non ci si nasconda dietro il pretesto dei divieti normativi, è facile notare come l'ostacolo al riconoscimento formale del figlio nato fuori dal matrimonio, che impediva la costituzione dello status di figlio, non poteva giustificare il totale rifiuto del genitore ad instaurare ogni legame affettivo con il minore, eludendo qualsiasi dovere di assistenza e solidarietà genitoriale discendente direttamente dalla procreazione e consacrato all'interno della Costituzione*».

Deve qui ribadirsi che il primo comma dell'art. 30 della nostra Costituzione ha (ed ha sempre avuto) contenuto precettivo, e ciò era ben chiaro ai Costituenti che, facendosi intrepreti e portatori della «*coscienza etica collettiva*» dei loro tempi, lo vollero fortemente e all'unanimità per riconoscere un diritto fondamentale della persona, pur ammettendo la possibilità che il legislatore stabilisse le modalità della tutela bilanciando

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

l'interesse dei figli nati fuori dal matrimonio con la protezione di altri interessi ritenuti rilevanti e segnatamente i diritti dei membri della famiglia legittima.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha inciso sulle modalità di tutela dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio, nell'ambito di discrezionalità riconosciutole dal comma terzo della stessa norma. Il legislatore degli anni successivi ha operato nell'ambito di questa discrezionalità, modificando progressivamente la legislazione in relazione all'evoluzione sociale, economica e scientifica; ma al legislatore ordinario non è consentito incidere in alcun modo sul primo comma dell'art. 30 che deve essere letto alla luce dei principi di eguaglianza e solidarietà enunciati negli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Non si tratta, pertanto, di attribuire efficacia retroattiva alla legge n. 151 del 1975, né di valutare la condotta del genitore alla stregua di doveri introdotti soltanto dalla legislazione successiva. Il dovere di mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, trovava già fondamento nell'art. 30, primo comma, Cost.; la disciplina previgente incideva, invece, sulla possibilità di accertare e provare la filiazione e, conseguentemente, sugli strumenti attraverso i quali tali diritti potevano ricevere tutela. Non risultano quindi violati né il principio di irretroattività della legge né quelli di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento invocati dai ricorrenti incidentali. Quanto alla prescrizione, si è già detto, ed ulteriormente si specificherà di seguito.

16.- Esame dei motivi di ricorso principale

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La motivazione della Corte d'appello non è affetta da nullità, ma da errori in diritto.

La Corte di merito ha infatti erroneamente conferito rilievo, quanto alla azione di rimborso delle spese per il mantenimento, ad un preteso

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

comportamento concludente della madre, che integrerebbe una rinuncia, senza valutare che l'azione per il mantenimento non può intendersi rinunciata soltanto in base all'inerzia, perché il comportamento concludente non può consistere nel mero silenzio, ma occorre che vi siano elementi che riescano a connotarlo nel senso della manifestazione sia pure tacita di una volontà ma inequivoca; la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche (Cass. 03/01/2023, n. 90; Cass. 03/10/2018, n. 24139; Cass. 19/07/2005, n. 15189).

La Corte d'appello non considera la preclusione -sia prima che dopo il 1975- all'esercizio della azione ex art 279 c.c., la preclusione, fino al 1975, all'azione di stato e la imprescrittibilità di quest'ultima; pur muovendo dal corretto presupposto che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può farsi valere, attribuisce rilievo a comportamenti, non univoci, tenuti prima del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la paternità, e ancor prima che fossero rimossi gli ostacoli giuridici all'esercizio del diritto, sovrapponendo indebitamente la raggiunta consapevolezza della possibilità di esercitare l'azione di stato, con la certezza (giuridica) della paternità e con la concreta possibilità di esercitare il diritto al rimborso per le spese di mantenimento.

La rinuncia non poteva consapevolmente manifestarsi se non dopo l'accertamento dei presupposti per reclamare il mantenimento e la mera inerzia della madre, a maggior ragione in un contesto di asimmetria economica e sociale quale quello descritto dall'attore nel ricorso, non può integrare un comportamento concludente in tal senso.

Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, il *dies a quo* della prescrizione è stato fissato erroneamente non dal momento in cui lo

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

status è stato accertato con sentenza passata in giudicato, ma dalla consapevolezza che avrebbe avuto l'attore del pregiudizio subito già durante la minore età ed in ogni caso dopo l'entrata in vigore della legge n. 151/1975 che aveva consentito ai figli nati fuori dal matrimonio di agire per la dichiarazione giudiziale di paternità; epoca in cui la consapevolezza da parte dell'appellante della illecita condotta del proprio padre non poteva- secondo la Corte di merito- che essere divenuta piena.

Anche in questo caso la Corte d'appello fa cattiva applicazione della regola che la prescrizione decorre da quando il diritto può farsi valere.

Nel caso del danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, infatti, l'accertamento dello status e la consapevolezza del pregiudizio subìto sono due condizioni non alternative tra di loro, ma che devono sussistere entrambe perché si realizzi in via effettiva la possibilità di far valere il diritto.

La condizione necessaria – ma non sempre sufficiente- perché decorra la prescrizione è pur sempre lo status, conseguito per effetto del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, con la ulteriore peculiarità che si tratta qui di un danno permanente sicché, come già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa (Cass. n. 375 del 08/01/2025). Del principio enunciato da Cass. n. 375/2025 può farsi applicazione solo se,

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

preliminarmente, si accerti la sussistenza dello status per intervenuto riconoscimento volontario o giudiziale. Vale a dire che il *dies a quo* dal quale fare decorrere la prescrizione, da computarsi secondo i criteri enunciati nella sentenza sopra citata, è pur sempre il momento in cui, riconosciuto lo status, il diritto può farsi valere. Da questo momento in poi si dovrà verificare, in primo luogo, se il danneggiato è realmente pervenuto ad una condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, ed inoltre tenere conto che la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della predetta condotta dannosa.

E' quindi irrilevante che già durante la infanzia o comunque dal 1975 l'odierno ricorrente avesse maturato consapevolezza di avere subìto un danno non patrimoniale per il disinteresse paterno, dal momento che questa consapevolezza, come condivisibilmente rileva il Procuratore generale, poteva fondarsi (al più) su una convinzione soggettiva e cioè di essere figlio del [redacted] che non aveva avuto però riscontro giudiziale, né tantomeno volontario. Quindi, in ogni caso, egli non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto se prima non fosse stato riconosciuto spontaneamente o attraverso una sentenza il suo status di figlio (così Cass. 12254/2025, in motivazione). Da ultimo deve qui ribadirsi che l'azione di stato è imprescrittibile e che il momento per l'iniziativa giudiziale è liberamente determinabile da parte dei titolari del diritto.

17.- Principi di diritto

Si affermano pertanto i seguenti principi di diritto:

a) Il figlio nato fuori dal matrimonio dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana ma prima della riforma del diritto di famiglia data dalla legge n. 151/1975, acquista sin dalla nascita il diritto ad essere mantenuto, educato ed istruito da entrambi i genitori anche se non

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

riconoscibile perché adulterino; il diritto, nel quadro normativo previgente, poteva essere fatto valere solo a far data dalla sentenza della Corte Costituzionale n.121/1974 e alla condizione che per accertare la paternità o maternità del genitore già coniugato non fossero necessarie indagini, ma essa risultasse nei termini previsti dall'art. 279 c.c. *ratione temporis* vigente.

b) Eccetto i casi previsti dall'art. 279 c.c., per esercitare le azioni relative a diritti fondati sul fatto costitutivo della procreazione, la prescrizione non inizia a decorrere prima che lo status di figlio sia definitivamente acquisito, con il riconoscimento o la dichiarazione con sentenza passata in giudicato della paternità o maternità; dovendosi inoltre tener conto che, in caso di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, si tratta di danno avente natura permanente e la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto.

c) L'azione diretta ad ottenere il mantenimento dai genitori non può ritenersi rinunciata per il solo protrarsi dell'inerzia del titolare, o del suo rappresentante legale, poiché la rinuncia tacita presuppone una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto e tale da manifestare in modo chiaro e inequivoco un intento abdicativo. Il mero silenzio o la mancata attivazione del diritto non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare una volontà di rinuncia, la quale deve risultare da una dichiarazione espressa ovvero da comportamenti concludenti univocamente incompatibili con la volontà di esercitarlo.

18.- La responsabilità

Da quanto sopra esposto, non discende automaticamente la responsabilità risarcitoria del genitore. Presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

non si identifica con la certezza derivante dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, ad esempio, l'indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. n. 24449 del 05/08/2026).

L'esistenza del dovere costituzionale e l'automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale non esonera il giudice dal dovere di accertare degli elementi dell'illecito: dovrà pertanto verificarsi in concreto se sussista l'elemento psicologico, avendo il [redacted] intenzionalmente o anche solo per colpa trascurato i suoi doveri, e se da ciò è derivato al ricorrente un pregiudizio apprezzabile. La prova sul punto può desumersi anche da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri (Cass. n. 34950 del 28/11/2022).

Inoltre, nel caso di specie vi sono fatti e comportamenti che il ricorrente deduce essere emersi già nel giudizio di dichiarazione della paternità: ad esempio la circostanza che i rapporti sessuali furono imposti alla madre sotto minaccia di cacciare via l'intera famiglia dalla cascina di proprietà [redacted] che il padre non ha mai offerto aiuto economico o sostegno morale nonostante fosse consapevole della paternità, sicché il ricorrente ha trascorso parte della sua infanzia in un orfanotrofio; che egli ha potuto conseguire il diploma agrario soltanto grazie ai sacrifici della madre (che andò a servizio presso una famiglia) e a una borsa di studio ottenuta per buoni risultati scolastici; che iniziò a lavorare a diciassette anni in un caseificio; che le circostanze della sua nascita erano note anche alla moglie del [redacted] nonché ai suoi compagni di scuola i quali ad un certo punto gli rivelarono l'identità del padre.

Ne consegue, in accoglimento del secondo terzo e quarto motivo del ricorso principale, respinto il primo, e respinto altresì il ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo esame, nel

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

merito, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, respinto il primo, e respinto altresì il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame, nel merito, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 30/10/2026

Il Consigliere Estensore	Il Presidente
Rita Russo	Alberto Giusti

Firmato Da: RITA RUSSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3df53bcb00c1ba3b - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0